

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 "Ristori ter" - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - si applicano le agevolazioni del decreto Ristori
- 4 "Ristori ter" - Ambito soggettivo delle agevolazioni del decreto Ristori - non potrà essere allargato con decreto del MISE
- 4 "Ristori quater" in gazzetta
- 4 Cashback al via – pronto il decreto attuativo

## Prassi

- 6 Demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria - Quesiti IVA
- 6 Certificato successorio europeo – imposta di registro
- 6 F24 per il versamento relativo alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate
- 6 Superbonus - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3
- 6 Cessione terreno non edificabile da parte di imprenditore agricolo
- 7 Terapia assistita con animali - esenzione IVA
- 7 Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - modalità e termini di comunicazione delle informazioni
- 7 Ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera
- 7 Documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali
- 8 Superbonus - acquisto case antisismiche
- 8 Riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività
- 8 Modalità di fruizione della detrazione per un consorzio
- 8 Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario
- 8 Natura permutativa delle operazioni ed eventuale applicazione dello split payment
- 8 Definizione di "materia prima" e "semilavorato in oro" - inversione contabile
- 9 Registro al 9% per gli IAP che decadono dalle agevolazioni per l'alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto
- 9 Detassazione premio di risultato

## Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 Codici tributo

## L'Agenzia delle entrate informa

- 11 Archivi, elenchi e altre utilità
- 11 Software

# Ordinary Assist

## Dottrina

12  
13

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondazione nazionale commercialisti | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deduzioni IRAP ed enti non commerciali</li> <li>✓ Bilancio degli enti del Terzo settore</li> <li>✓ "Superbonus" del 110% - check list per il visto di conformità e indicazioni per il compenso da applicare</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| Consiglio notarile di Milano        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fusione e scissione - limiti della retrodatazione degli effetti contabili</li> <li>✓ Fusione e scissione - determinazione dell'ora di efficacia</li> <li>✓ Limiti alla circolazione di azioni o quote - clausola che subordina l'efficacia all'adesione dell'acquirente a un patto parasociale</li> <li>✓ Voto "determinante" e deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione</li> </ul> |
| Assonime                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deducibilità interessi passivi – utilizzo interessi attivi ante 2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>“Ristori ter” - commercio al dettaglio di calzature e accessori - si applicano le agevolazioni del decreto Ristori</b></p> <p>Anche gli operatori che svolgono l'attività “Commercio al dettaglio di calzature e accessori” potranno fruire delle agevolazioni individuate dal cd. decreto “Ristori” agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - <b>Contributo a fondo perduto</b> per operatori dei settori interessati dalle misure restrittive;</li> <li>• 8 - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione</b> degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;</li> <li>• 9 - Cancellazione della <b>2° rata IMU</b>.</li> </ul> <p>L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è, infatti, stato integrato con la suddetta attività (47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Art. 1 D.L. 23/11/20, n. 154<br/>(G.U. n.291 del 23/11/20)</p>                                          |
| <p><b>“Ristori ter” - ambito soggettivo delle agevolazioni del decreto Ristori - non potrà essere allargato con decreto MISE</b></p> <p>È stata <b>abrogata la disposizione</b> che prevedeva che con decreti del MISE avrebbero potuto essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Art. 4, comma 1 D.L. 23/11/20, n. 154<br/>(G.U. n.291 del 23/11/20)</p>                                 |
| <p><b>“Ristori quater” in gazzetta</b></p> <p>È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.297 del 30/11/20 ed è in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. “Ristori quater”. Le relative disposizioni saranno oggetto di uno <b>Special assist di prossima pubblicazione</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157<br/>(G.U. n.297 del 30/11/20)</p>                                |
| <p><b>Cashback al via – pronto il decreto attuativo</b></p> <p>Pubblicato il regolamento sul cash back che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge n. 160/2019, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un <b>rimborso in denaro</b>, a favore di <b>persone fisiche residenti maggiorenni</b> che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti (non online), con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat. ecc.).</p> <p>L'adesione (volontaria) al programma avviene mediante <b>registrazione all'APP IO</b> (a cui si accede tramite SPID o carta di identità elettronica - CIE) ed inserimento degli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Il rimborso, a cui si accede con un <b>minimo di 50 transazioni</b> regolate con strumenti di pagamento elettronici, è determinato con riferimento a ciascuno dei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1/21 – 30/6/21;</li> <li>• 1/1/21 – 31/12/21;</li> <li>• 1/1/22 – 30/6/22.</li> </ul> <p>Il <b>rimborso è del 10%</b> dell'importo di ogni transazione di <b>valore massimo di 150 euro</b> (per transazioni di importo superiore a 150 euro si considera l'importo di 150 euro). Il rimborso massimo nel semestre è di 150 euro.</p> <p>In ciascuno dei periodi suddetti, ai <b>primi 100.000 aderenti</b> che totalizzano il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un <b>rimborso speciale pari a 1.500 euro</b>.</p> | <p>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24/11/20, n. 156<br/>(G.U. 296 del 28/11/20)</p> |

# Ordinary Assist

Il rimborso si applica anche con riferimento al periodo compreso tra l'8 dicembre e il 31 dicembre 2020. La partecipazione al programma ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente.

**Fino al 31/12/20**, accede al rimborso chi abbia effettuato **minimo 10 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è del 10% dell'importo di ogni transazione di valore massimo di 150 euro (per transazioni di importo superiore a 150 euro si considera l'importo di 150 euro). Anche in questo periodo il rimborso massimo è 150 euro.



# Ordinary Assist

| PRASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria - Quesiti IVA</b></p> <p>Gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato c.d. "Tupini" oppure di una "prima casa" non sono soggetti all'aliquota IVA del 4%, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una "nuova costruzione", bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi <b>si applica l'aliquota IVA del 10%.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 564 del 27/11/20</i></p>         |
| <p><b>Certificato successorio europeo – imposta di registro</b></p> <p>Il Cse, nato con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, data la disomogeneità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la varietà delle autorità coinvolte, è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. Per il certificato successorio europeo trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa, che è pari attualmente a 200 euro. La legge Europea 2013-bis ha recepito l'adozione del certificato successorio europeo secondo cui il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'art. 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del regolamento.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 563 del 27/11/20</i></p>         |
| <p><b>F24 per il versamento relativo alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>L'utilizzo del modello "F24" viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla <b>registrazione</b>, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e al versamento dell'imposta sulle donazioni di cui all'art. 2, co. 47, del decreto-legge n. 262 del 2006 e al decreto legislativo 31/10/90, n. 346.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 365557 del 27/11/20</i></p> |
| <p><b>Superbonus - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3</b></p> <p>Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. È possibile fruire del Superbonus anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un immobile <b>accatastato in categoria C/2</b> che solo al termine dei lavori <b>diverrà abitativo</b> e accorpato ad <b>un'unità immobiliare di categoria A/3.</b></p> <p>Si ricorda che l'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).</p>                                                                                           | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 562 del 27/11/20</i></p>         |
| <p><b>Cessione terreno non edificabile da parte di imprenditore agricolo</b></p> <p>Nel caso di un'area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cessione della</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 561 del 27/11/20</i></p>         |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| particella fondiaria, delimitata con un piano di frazionamento, <b>non genera plusvalenza</b> , laddove la stessa sia stata <b>ricevuta per donazione</b> e il donante, prima della donazione, sia stato proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| <b>Terapia assistita con animali - esenzione IVA</b><br>Alle prestazioni di terapia assistita con animali <b>erogate con personale sanitario qualificato</b> può applicarsi il regime di <b>esenzione IVA</b> , in quanto prestazione socio-sanitaria. Per l'applicabilità della esenzione IVA è necessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, natura della prestazione e luogo (la norma parla di <b>assistenza domiciliare o ambulatoriale resa in comunità e simili</b> , ove la stessa viene svolta), e requisiti soggettivi, come la natura del soggetto che eroga la prestazione e le caratteristiche di colui che riceve la prestazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 560 del 27/11/20</i>         |
| <b>Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - modalità e termini di comunicazione delle informazioni</b><br>Fornite le <b>istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti</b> , completando così il quadro delle regole già fissate con il D.Lgs n. 100/2020 e il decreto ministeriale del 17/11/20. Definiti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica e fissate le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue.<br><b>Scadenze</b> – Il provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra l'1/7/20 e il 31/12/20 vada effettuata entro trenta giorni a decorrere dall'1/1/21. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30/4/21. Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25/6/18 e il 30/6/20, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28/2/21. | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 334425 del 26/11/20</i> |
| <b>Ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera</b><br>I <b>pensionati esteri</b> , che trasferiscono la propria <b>residenza fiscale in alcuni Comuni</b> del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24/8/16, del 26 e 30/10/16 e del 18/1/17, possono optare per l'assoggettamento dei <b>redditi di qualunque categoria</b> , prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, con aliquota <b>del 7%</b> , da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione, complessivamente 10 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 559 del 24/11/20</i>         |
| <b>Documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali</b><br>La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e i requisiti di idoneità della stessa è costituita da un <b>Masterfile e da una Documentazione Nazionale</b> e consente la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche.<br>Il provvedimento è in attuazione della disciplina di cui agli art. 1, co. 6, e 2, co. 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento                                                                                                                      | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 360494 del 23/11/20</i> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| praticati dalle imprese multinazionali, e al D.M. 14/5/18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| <p><b>Superbonus - acquisto case antisismiche</b></p> <p>Il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli <b>acquirenti delle case antisismiche</b>, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio <b>sismico 1, 2 e 3</b> (individuato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante <b>demolizione e ricostruzione</b> dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Agenzia delle entrate, risposte n. 557 e 558 del 23/11/20</i>      |
| <p><b>Riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività</b></p> <p>Con riferimento al <b>passaggio dal principio di competenza a quello di cassa</b>, in tema di riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività, <b>l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali</b> a causa della cessazione dell'attività <b>consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali</b> riportate fino a concorrenza del reddito prodotto. La finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite fiscali per i primi tre periodi d'imposta successivi all'applicazione del regime di cassa consiste nell'evitare perdite di gettito suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.</p>                                                                     | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 556 del 23/11/20</i>            |
| <p><b>Modalità di fruizione della detrazione per un consorzio</b></p> <p>Il bonus facciate spetta alle imprese consorziate e/o ai privati proprietari degli immobili, nel caso di <b>consorzio vincolato a ribaltare le spese</b> per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle imprese consorziate stesse e/o i privati subentrati. Il bonus facciate spetta sempre che sussistano gli ulteriori requisiti, per le spese rimaste effettivamente a loro carico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 555 del 23/11/20</i>            |
| <p><b>Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario</b></p> <p>Con riferimento al regime forfetario, nell'ipotesi di attività esercitate dalla <b>società a responsabilità limitata</b> appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario <b>effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla S.r.l.</b> direttamente o indirettamente controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Diversamente, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.</p> | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 554 del 23/11/20</i>            |
| <p><b>Natura permutativa delle operazioni ed eventuale applicazione dello split payment</b></p> <p>Nell'ipotesi di un'operazione di permuta, ai fini IVA, le operazioni sono <b>distintamente e autonomamente considerate</b> sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile che dell'applicazione dell'aliquota. Nell'operazione di permuta le <b>reciproche operazioni</b> sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra e la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il meccanismo dello split payment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 552 del 20/11/20</i>            |
| <p><b>Definizione di "materia prima" e "semilavorato in oro" - inversione contabile</b></p> <p>Le <b>"polveri d'oro"</b> e le <b>"paste contenenti polveri d'oro"</b>, impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli, sono riconducibili tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime <b>dell'inversione contabile</b>, sempre che sia garantito il livello di purezza dell'oro richiesto dalla norma. Quanto alla definizione di semilavorato, cui si applica il regime del reverse charge, ciò che rileva, oltre al requisito necessario della</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 13 del 18/11/20</i> |



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"purezza pari o superiore a 325 millesimi", è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell'oro contenuto nel "semilavorato", più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Registro al 9% per gli lap che decadono dalle agevolazioni per l'alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto</b></p> <p>In tema di trasferimento dei terreni agricoli in favore di un imprenditore agricolo professionale, l'imposta di registro nella <b>misura del 9% trova applicazione</b> sia nell'ipotesi di <b>rinuncia alle agevolazioni</b> di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell'atto di trasferimento, sia nell'ipotesi <b>di decadenza dalle agevolazioni</b> per l'alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto. La decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo al contribuente la qualifica di imprenditore agricolo professionale. L'articolo 2, c. 4-bis, del DL n. 194 del 2009 stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>risposta n. 551 del<br/>18/11/20</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Detassazione premio di risultato</b></p> <p>In tema di detassazione del premio di risultato, qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento <b>dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto</b> alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>risposta n. 550 del<br/>17/11/20</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>CODICI TRIBUTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Variazione delle modalità di compilazione del modello F24 Accise in caso di pagamenti da effettuare con il codice tributo "5478"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Per i versamenti effettuati con il codice tributo "5478", da indicare nel modello F24 Accise (sezione "Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione"), nel campo "mese" deve essere riportato, nel formato "MM":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore "01", se il versamento si riferisce al primo quadrimestre;</li> <li>• il valore "02", se il versamento si riferisce al secondo quadrimestre;</li> <li>• il valore "03", se il versamento si riferisce al terzo quadrimestre.</li> </ul> |
| <p>Ridenominazione del codice tributo "6834"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Il codice tributo "6834", istituito con la risoluzione n. 57/E del 24/5/11, che con la presente risoluzione è ridenominato "Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26/4/86, n. 131. Ridenominazione di codici tributo</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;</li> <li>• “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;</li> <li>• “1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.</li> </ul> | <p><b><i>Agenzia delle entrate,<br/>risoluzione n. 73 del<br/>19/11/20</i></b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: aggiornamento (versione 1.1);
- Guida fiscale sul "Bonus vacanze" aggiornata a Novembre 2020;
- audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulla tracciabilità dei pagamenti e semplificazione dei relativi adempimenti;
- archivio Comuni e Stati esteri;
- audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sul tema del "Superbonus".

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software Docte2 - Variazioni colturali;
- software Voltura 1Voltura catastale;
- software di controllo dichiarazione Iva 2020 (versione 1.03);
- software di controllo dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.8);
- software di compilazione dichiarazione Redditi società di persone (versione 1.1.5);
- software di controllo dichiarazione Redditi società di persone (versione 1.1.6);
- software di controllo dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.7);
- software di controllo dichiarazione Redditi Società di capitali 2020 (versione 1.1.5);
- software di controllo dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2020 (versione 1.1.5);
- software di compilazione RLI - Registrazione di un contratto di locazione (versione 3.0.6);
- software di controllo RLI - Registrazione di un contratto di locazione: aggiornamento (versione 3.0.6).

*Agenzia delle  
entrate, sul sito  
internet  
Dal 16/11 al 30/11*

# Ordinary Assist

| DOTTRINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>Deduzioni IRAP ed enti non commerciali: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti hanno effettuato un approfondimento in merito alle deduzioni IRAP di cui possono usufruire gli <b>enti non commerciali</b> di diritto privato. Il relativo quadro normativo (articolo 11 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è caratterizzato da un complesso sistema di deduzioni che operano in funzione delle caratteristiche soggettive del contribuente, nonché della tipologia di attività (<b>commerciale o non commerciale</b>) esercitata. Sono state esaminate le seguenti deduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deduzione per i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie;</li> <li>• Deduzione forfettaria per ridurre il cuneo fiscale;</li> <li>• Deduzione per contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• Deduzioni per apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo;</li> <li>• Deduzione forfettaria;</li> <li>• Deduzione forfettaria per lavoratori dipendenti;</li> <li>• Deduzione per incremento occupazionale;</li> <li>• Deduzione del costo eccedente dei lavoratori a tempo indeterminato.</li> </ul> | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 20/11/20</u></a></p> |
| <p><b>Bilancio degli enti del Terzo settore: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un volume in cui i commercialisti hanno esaminato la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore. Il volume include un'analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel codice del terzo settore e nel <b>decreto</b> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 5/3/20 "<b>Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore</b>"; fornisce, inoltre, esempi e approfondimenti in attesa dell'emanazione dei principi contabili nazionali di settore e dell'approssimarsi dell'applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore con esercizio coincidente con l'anno solare, il 1/1/21.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 19/11/20</u></a></p> |
| <p><b>"Superbonus" del 110% - check list per il visto di conformità e indicazioni per il compenso da applicare: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti hanno stilato una <b>check list dei controlli</b> da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità necessario per l'opzione per lo sconto o la cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Il documento contiene anche le indicazioni per l'individuazione del <b>compenso da applicare</b> per il rilascio del visto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 26/11/20</u></a></p> |
| <p><b>Fusione e scissione - limiti della retrodatazione degli effetti contabili: Consiglio notarile di Milano</b></p> <p>Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di limiti della retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.).</p> <p>"La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, consentita rispettivamente dall'art. 2504-bis e dall'art. 2506-quarter c.c., <b>incontra il solo limite dell'avvenuta approvazione</b>, ovvero della scadenza dei termini per l'approvazione, <b>del bilancio</b> (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili. È quindi <b>possibile retrodatare</b> gli effetti contabili della fusione e della scissione ad una data che ricada in un <b>esercizio già chiuso, purchè</b> non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione".</p>                                                                                                                                                           | <p>CNM, massima 192 del 17/11/20</p>                      |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Fusione e scissione - determinazione dell'ora di efficacia: Consiglio notarile di Milano</b><br/> Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di determinazione dell'ora di efficacia della fusione e della scissione (artt. 2504-bis, 2506-quater c.c.).<br/> "La clausola dell'atto di fusione o di scissione, che preveda la <b>decorrenza dell'efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario</b> anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., <b>è legittima e produce gli effetti dell'operazione a partire dal giorno e dall'ora in essa dichiarati</b>".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>CNM, massima 193 del 17/11/20</i></p>          |
| <p><b>Limiti alla circolazione di azioni o quote - clausola che subordina l'efficacia all'adesione dell'acquirente a un patto parasociale: Consiglio notarile di Milano</b><br/> Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l'efficacia all'adesione dell'acquirente a un patto parasociale (art. 2355-bis, 2341-bis; 2469 c.c.)<br/> "E' legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso <b>di subordinare l'efficacia del loro trasferimento</b>, nei confronti della società, alla <b>preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale</b>, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.<br/> In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso".</p> | <p><i>CNM, massima 194 del 17/11/20</i></p>          |
| <p><b>Voto "determinante" e deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione: Consiglio notarile di Milano</b><br/> Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di voto di uno o più individuati amministratori e deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione (artt. 2388 e 2475 c.c.).<br/> "È <b>legittima la clausola</b> statutaria che stabilisca che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di <b>s.p.a. o di s.r.l.</b> siano validamente assunte solo se, <b>oltre al quorum</b> stabilito dalla legge o dallo statuto, <b>ricorra</b> anche il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, <b>di uno o più determinati amministratori, individuati</b> in virtù della carica che ricoprono o della "provenienza" della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione. <b>È legittima la clausola</b> statutaria che subordina la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. o di s.r.l. al <b>voto favorevole di tutti gli amministratori in carica</b>.</p>                                                                                                                                                                                            | <p><i>CNM, massima 195 del 17/11/20</i></p>          |
| <p><b>Deducibilità interessi passivi – utilizzo interessi attivi ante 2019: Assonime</b><br/> Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno esaminato alcune questioni in relazione alla compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI SC 2020 e IRAP 2020. Tra queste, in tema di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del Tuir, la presenza nel modello di dichiarazione Redditi SC 2020, relativo al periodo di imposta 2019, in corrispondenza del <b>rigo RF 118 della nuova colonna 4 "interessi attivi precedenti periodi d'imposta"</b> che ha generato qualche perplessità.<br/> Il nuovo art. 96 del Tuir, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità di utilizzare ai fini della deduzione degli interessi passivi non soltanto le eccedenze di ROL riportate da esercizi precedenti, ma anche quelle di interessi attivi. La presenza nel modello redditi SC 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, della nuova <b>colonna 4 ha generato il dubbio</b> che già dal 2019 si possano utilizzare le eccedenze di interessi attivi riportati da periodi d'imposta 2018 e precedenti, ancorché la nuova disciplina sia entrata in vigore nel 2019.</p>                                                 | <p><i>Assonime, circolare n. 30 del 23/11/20</i></p> |



# Ordinary Assist

Sul punto l'Assonime evidenzia le perplessità di una parte della dottrina che **non ritiene praticabile il riporto degli interessi attivi ante 2019**. Secondo tale tesi l'utilizzo delle eccedenze di interessi attivi rinvenienti dal 2018 e precedenti sarebbe precluso in quanto, prima del 2019, gli interessi attivi di periodo (non utilizzati per la deduzione degli interessi passivi), agli effetti dell'art. 96 del Tuir, non erano di per sé riportabili a nuovo. Tali eccedenze, non essendo contemplate dall'art. 96 previgente non potrebbero di per sé configurarsi come posizioni giuridiche già esistenti e di cui tener conto ai fini del riporto (e dell'utilizzo) nel 2019 e nei periodi di imposta successivi. Pertanto, **le eccedenze riportabili sarebbero solo quelle maturate a partire dal 2019**, ossia da quando è stata introdotta la possibilità di effettuare il riporto a nuovo degli interessi attivi. Secondo l'Assonime, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate, dovrebbe essere tutelato l'affidamento dei contribuenti che si siano attenuti alle indicazioni desumibili dal modello di dichiarazione e, pertanto, quand'anche dovesse considerarsi più corretta la tesi prevalente, dovrebbe essere esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di riporto delle eccedenze di interessi attivi rinvenienti da 2018 o da periodi d'imposta precedenti.